

**PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE  
DI INTEGRATED SYSTEM CREDIT CONSULTING FINTECH S.P.A.**



*(Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Integrated System Credit Consulting Fintech S.p.A. nella riunione del 30 novembre 2021)*

## Articolo 1

### Premesse

- 1.1. In conformità a quanto previsto all'art. 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana S.p.A., in data 1 marzo 2012, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti EGM**"), la presente procedura (la "**Procedura**"), è stata adottata ai sensi dall'art. 2391-*bis* del codice civile, dell'art. 1 delle disposizioni in tema di parti correlate per le operazioni con Parti Correlate compiute da società quotate sull'Euronext Growth Milan, come successivamente modificate ed integrate, ("**Disposizioni in tema di Parti Correlate**") e dell'art. 10 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato dalla delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 (il "**Regolamento Parti Correlate**" o "**Regolamento OPC**") e individua le regole che disciplinano l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con parti correlate poste in essere da Integrated System Credit Consulting Fintech S.p.A. ("**ISCC**" o la "**Società**"), al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale.
- 1.2. La Società ha deciso di adeguarsi, sin da subito e in via volontaria, alle modifiche apportate alla Delibera n. 21624 che entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2022, come da avviso di Borsa Italiana n. 22008 del 25 giugno 2021; si precisa, pertanto, che ogni richiamo alle Disposizioni in tema di Parti Correlate è da intendersi riferito alla versione di cui alla suddetta delibera che entrerà in vigore a partire dalla suddetta data (*i.e.* 1° luglio 2022).
- 1.3. La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 30 novembre 2021 ed entrerà in vigore a partire dalla data di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana (l'"**EGM**"), previo parere degli Amministratori Indipendenti.
- 1.4. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura viene fatto rinvio alle disposizioni del Regolamento Parti Correlate (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM).
- 1.5. Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento Parti Correlate (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM) - in particolare con riferimento alle definizioni di "**Operazioni con Parti Correlate**", "**Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate**" e "**Parti Correlate**" (come *infra* definite) - si intendono automaticamente incorporate nella presente Procedura e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.

## **Articolo 2**

### *Definizioni*

2.1 In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, ai fini della Procedura valgono le seguenti definizioni:

**“Amministratori Indipendenti”** indica gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF (come *infra* definito) e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta dalla Società.

**“Amministratori non Correlati”** indica gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte.

**“Articolo”** indica il rispettivo articolo presente nella Procedura.

**“Borsa Italiana”** indica Borsa Italiana S.p.A.

**“Collegio Sindacale”** indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

**“Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard”** indica le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti.

**“Consiglio di Amministrazione”** indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

**“Dirigenti con Responsabilità Strategiche”** indica i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa.

**“Interessi significativi”** indica quegli interessi identificati con la Comunicazione Consob DEM/10078683 del 24 novembre 2010 (e nelle successive comunicazioni Consob), fermo restando che non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le Società Controllate o le Società Collegate e fermo restando che, in ogni caso, sussistono interessi significativi di altre Parti Correlate della Società *(i)* qualora uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o comunque su remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle Società Controllate o Società Collegate con le quali l’operazione è svolta e *(ii)* qualora il soggetto che, anche indirettamente, controlla la Società detiene nella Società Controllata o Società Collegata con cui l’operazione è svolta una partecipazione

il cui peso effettivo è maggiore rispetto al peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società.

**“Operazione/i con Parti Correlate”** o **“Operazione/i”** indica qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria, ove effettuate con una o più Parti Correlate, le seguenti operazioni: *(i)* fusioni, scissioni per incorporazione o scissioni in senso stretto non proporzionale; *(ii)* gli atti di disposizione, anche a titolo gratuito, di beni mobili e immobili; *(iii)* le prestazioni di opere e servizi; *(iv)* la concessione o l’ottenimento di finanziamenti e garanzie; e *(v)* ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo.

**“Operazioni di Importo Esiguo”** indica le Operazioni con Parti Correlate che, singolarmente considerate, abbiano un valore non superiore ad Euro 50.000,00 qualora la Parte Correlata sia una persona fisica ovvero non superiore ad Euro 100.000,00 qualora la Parte Correlata sia un soggetto diverso da una persona fisica.

**“Operazioni di Maggiore Rilevanza”** indica le “operazioni di maggiore rilevanza” come identificate sulla base dei criteri indicati nell’Allegato 2 delle Disposizioni in tema di Parti Correlate.

**“Operazioni di Minore Rilevanza”** indica tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

**“Operazioni Ordinarie”** indica le che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società.

**“Organo Delegato”** indica l’amministratore delegato della Società o ciascuno degli amministratori cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato proprie attribuzioni ai sensi dell’art. 2381, comma 2, del codice civile.

**“Paragrafo”** indica uno specifico paragrafo contenuto nell’Articolo presenta nella Procedura.

**“Parti Correlate”** indica i soggetti definiti nell’Allegato I delle Disposizioni in tema di Parti Correlate, di volta in volta vigente e, in particolare, chi:

- a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone: *(i)* controlla la Società, ne è controllato o è sottoposto a comune controllo; *(ii)* detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima; *(iii)* esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti;
- b) è una società collegata della Società;

- c) è una *joint venture* in cui la Società è un partecipante;
- d) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o della sua controllante;
- e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;
- g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata;

Per la definizione delle nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “stretti familiari”, “società controllata” “società collegata” e “*joint venture*” si rinvia al Regolamento Parti Correlate.

A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini della presente Procedura OPC, la nozione di “parti correlate” e le connesse nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “stretti familiari”, “Dirigenti con Responsabilità Strategiche”, “società controllata”, “società collegata” e “*joint venture*” avranno lo stesso significato loro attribuito dai Principi Contabili Internazionali e, quindi, dello IAS 24 *pro tempore* vigente.

Sulla base delle definizioni dai Principi Contabili Internazionali – che dovranno intendersi di volta in volta modificati in caso di eventuali emendamenti agli stessi – una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio<sup>1</sup>.

a. Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità se tale persona:

- i. ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità;
- ii. ha un'influenza notevole sull'entità; o
- iii. è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'entità o di una sua controllante.

b. Un'entità è correlata a un'entità se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- i. l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);

---

<sup>1</sup> Si rinvia all'Appendice contenuta nel Regolamento OPC, come modificato dalla Delibera Consob n. 21624 del 10 dicembre 2020.

- ii. un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- iii. entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
- iv. un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- v. l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata. Se l'entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all'entità che redige il bilancio;
- vi. l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- vii. una persona identificata al punto (a) (i) ha un'influenza significativa sull'entità o (ii) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'entità (o di una sua controllante).

“**Presidi Equivalenti**” indica i presidi indicati nell'Articolo 6 da adottarsi da parte della Società ai fini del funzionamento della presente Procedura qualora – in relazione a una determinata Operazione con Parti Correlate – non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le relative regole di composizione.

“**Soci Non Correlati**” indica i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalle controparti di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

“**Società Collegata**” indica la “società collegata” come definita nel Regolamento Parti Correlate di volta in volta vigente.

“**Società Controllata**” indica la “società controllata” come definita nel Regolamento Parti Correlate di volta in volta vigente.

“**TUF**” indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico dell'intermediazione finanziaria), come successivamente modificato e integrato.

### **Articolo 3**

#### *Identificazione delle parti correlate*

- 3.1. Ai fini della Procedura, la Società istituisce un apposito registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate (il “**Registro delle Parti Correlate**”), il cui aggiornamento avverrà, ogni qualvolta sia ritenuto necessario, a cura della competente funzione aziendale.

## **Articolo 4**

### *Comitato Parti Correlate*

- 4.1 Il Comitato Operazioni con Parti Correlate è composto da tutti gli Amministratori Indipendenti della Società di volta in volta in carica che non siano correlati con la specifica Operazione con Parti Correlate, fermo restando che - ogni qualvolta nel Consiglio di Amministrazione figuri un solo Amministratore Indipendente - il Comitato Parti Correlate si riterrà correttamente costituito con la presenza dell'Amministratore Indipendente e del Presidente del Collegio Sindacale. È facoltà del comitato farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di cui verifica preventivamente l'indipendenza, tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento OPC.
- 4.2 Il Comitato Operazioni con Parti Correlate si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno nonché su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione in relazione a una specifica Operazione con Parte Correlata. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'indicazione sintetica dell'Operazione con Parte Correlata da trattare.
- 4.3 I soggetti individuati quali componenti del Comitato Parti Correlate sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti di cui all'Articolo 6.
- 4.4 Le riunioni del Comitato Parti Correlate possono tenersi anche per teleconferenza/audio conferenza o per procedura di consultazione scritta. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto da parte della maggioranza dei membri del Comitato (e all'unanimità ove il Comitato sia composto da due soli membri).
- 4.5 Il parere - motivato e non vincolante - sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle condizioni è allegato al verbale della riunione del comitato.

## **Articolo 5**

### *Operazioni di minore rilevanza*

- 5.1 Il Comitato Operazioni con Parti Correlate, ricevute con congruo anticipo informazioni complete e adeguate in merito alle caratteristiche dell'Operazione di Minore Rilevanza che ISCC intende compiere, esprime un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora l'Operazione di Minore Rilevanza sottoposta al Comitato sia definita a Condizioni di Mercato o Standard le informazioni trasmesse allo stesso devono contenere oggettivi elementi di riscontro al riguardo.

- 5.2 Il Comitato Operazioni con Parti Correlate, qualora lo ritenga necessario od opportuno, potrà avvalersi, al fine del rilascio del proprio parere, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. I costi e le spese relativi ai servizi di consulenza prestati dagli esperti saranno sostenuti dalla Società fino a un importo massimo, per singola Operazione, non superiore al 20% (venti per cento) del controvalore dell'Operazione.
- 5.3 L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate è rimessa alla competenza (i) dell'Organo Delegato, in conformità alle deleghe attribuite, (ii) del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto.
- 5.4 Nel caso in cui l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo Delegato, i verbali delle deliberazioni di approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora il Consiglio di Amministrazione o l'Organo Delegato ritenga di non condividere il parere del Comitato Parti Correlate dovrà debitamente specificare le ragioni di tale decisione.
- 5.5 L'Organo Delegato o l'organo amministrativo (a seconda dei casi), fornisce al Consiglio di Amministrazione (nel caso dell'Organo delegato), al Comitato Parti Correlate e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, un'apposita informativa sull'esecuzione delle Operazioni. Tale informativa periodica deve dare evidenza quantomeno: (i) della controparte con cui ciascuna Operazione è stata posta in essere; (ii) della descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni di ciascuna Operazione; e (iii) delle motivazioni di ciascuna Operazione e degli interessi ad essa collegati nonché degli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.
- 5.6 Sono in ogni caso di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere relative alle Operazioni con Parti Correlate nelle quali l'Organo Delegato sia titolare di un interesse per conto proprio o di terzi, ferma restando l'osservanza dell'obbligo di astensione ex art. 2391 del codice civile.
- 5.7 In conformità a quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 13 del Regolamento Emittenti EGM e dall'art. 10 del Regolamento Parti Correlate, la Società si avvale della facoltà di applicare alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza. La disciplina di cui all'Articolo 5 troverà pertanto integrale applicazione anche con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, fermo restando in ogni caso quanto previsto dall'Articolo 8.
- 5.8 Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di statuto, le Operazioni con Parti Correlate siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere



autorizzate da quest'ultima, nella fase delle trattative, nella fase dell'istruttoria e nella fase dell'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, troveranno applicazione le precedenti disposizioni del presente articolo 5. Qualora l'organo amministrativo intenda sottoporre all'Assemblea un'Operazione con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza malgrado il parere contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal Comitato Parti Correlate, tale operazione non potrà essere perfezionata qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione con Parti Correlate, a condizione tuttavia che i Soci Non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

#### **Articolo 5-bis**

##### *Flussi informativi per la verifica della corretta applicazione dei casi di esenzione*

Gli Amministratori Indipendenti che esprimono pareri sulle Operazioni con Parti Correlate: *i)* ricevono, almeno una volta all'anno, informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione identificati ai sensi dell'art. 11 della presente Procedura con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, *ii)* verificano la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza definite Ordinarie che siano concluse a Condizioni di Mercato o Standard, comunicate agli stessi ai sensi dell'articolo 11, lettera f) della presente Procedura.

#### **Articolo 6**

##### *Presidi equivalenti*

- 6.1. Nel caso in cui uno o più membri del Comitato Parti Correlate risulti Parte Correlata rispetto ad una determinata operazione e comunque in ogni caso in cui non sia possibile costituire un Comitato Parti Correlate secondo le regole di composizione di cui all'articolo 4 della Procedura, devono essere adottati, nell'ordine, i seguenti Presidi Equivalenti, per quanto applicabili:
- (a) qualora uno dei membri del Comitato Parti Correlate risulti Parte Correlata, la decisione del Comitato Parti Correlate è adottata a maggioranza dai restanti membri non correlati del Comitato Parti Correlate, a condizione che questi siano entrambi Amministratori Indipendenti; ovvero
  - (b) nel caso in cui il Presidio Equivalente di cui al precedente punto (a) non possa trovare applicazione, il parere di cui al precedente articolo 5 è rilasciato dall'unico Amministratore Indipendente non correlato presente nell'organo amministrativo della Società; ovvero

- (c) nel caso in cui il Presidio Equivalente di cui al precedente punto (b) non possa trovare applicazione, il parere di cui al precedente articolo 5 è rilasciato dal Collegio Sindacale, purché tutti i suoi componenti non siano, con riferimento alla specifica OPC, Parti Correlate. Qualora uno o più componenti del Collegio Sindacale abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'OPC, deve darne notizia agli altri sindaci precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; ovvero
- (d) nel caso in cui il Presidio Equivalente di cui al precedente punto (c) non possa trovare applicazione, il parere di cui al precedente articolo 5 è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

## **Articolo 7**

### *Approvazione delibere-quadro*

- 7.1. Ai fini della Procedura sono ammesse delibere-quadro che prevedano il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di Società Controllate di una pluralità di Operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione.
- 7.2. Le delibere-quadro dovranno avere efficacia non superiore a un anno e dovranno indicare, con sufficiente determinatezza, le Operazioni oggetto delle stesse, il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da compiere nel periodo di riferimento, e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali Operazioni.
- 7.3. Con riferimento alle delibere-quadro troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui all'Articolo 5 a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni omogenee oggetto della specifica delibera-quadro, cumulativamente considerate.
- 7.4. Qualora sia prevedibile che l'ammontare massimo delle operazioni superi la soglia per la determinazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza come stabilita all'Allegato 2 delle Disposizioni in tema di Parti Correlate, la Società, in occasione dell'approvazione della delibera-quadro, pubblicherà un documento informativo dell'Articolo 8.
- 7.5. L'Organo Delegato fornisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni 3 mesi, una completa informativa sull'attuazione delle delibere-quadro nel trimestre di riferimento.

## Articolo 8.

### *Informativa in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza*

- 8.1. In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza poste in essere dalla Società o da Società Controllate, la Società predispone un documento informativo in conformità all'Allegato 4 delle Disposizioni in tema di Parti Correlate (il "**Documento Informativo**").
- 8.2. Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società entro i 7 giorni successivi alla data dell'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale ad una Parte Correlata, dal momento in cui il contatto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il Documento Informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea. Nel rispetto del medesimo termine la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo ovvero sul proprio sito internet, gli eventuali pareri resi dal Comitato Parti Correlate o dagli esperti indipendenti nominati e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione. Con riferimento ai pareri di esperti indipendenti, la Società può limitarsi, motivando tale scelta, a rendere pubblici esclusivamente gli elementi indicati nell'Allegato 3 delle Disposizioni in tema di Parti Correlate.
- 8.3. Qualora la Società, nel corso dell'esercizio sociale, concluda con una Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, ove cumulativamente considerate superino le soglie di rilevanza di cui all'Allegato 3 delle Disposizioni in tema di Parti Correlate, ISCC dovrà predisporre un Documento Informativo.
- 8.4. Il Documento Informativo di cui al precedente Paragrafo 8.3 dovrà essere messo a disposizione del pubblico, con le modalità indicate al precedente Paragrafo 8.2, entro 15 giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e dovrà contenere informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.
- 8.5. Nell'ipotesi in cui, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli artt. 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti EGM, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste ai sensi dell'Articolo 8 e dalle citate disposizioni del Regolamento Emittenti EGM. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, con le modalità indicate ai sensi del

precedente Paragrafo 8.2, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili.

## **Articolo 9**

### *Informativa periodica*

- 9.1 Le relazioni annuale e semestrale sulla gestione devono contenere le informazioni di cui all'art. 5, comma 8, lettere da a) a c), del Regolamento Parti Correlate. Le informazioni sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza possono essere incluse mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati, riportando eventuali aggiornamenti significativi.
- 9.2 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta (i) la descrizione dell'operazione e l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione; (ii) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione; (iii) se l'Operazione è classificabile come un'Operazione di Maggiore Rilevanza e, ove applicabile, l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo; (iv) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e se questa rientra nei casi di esclusione di cui all'Articolo 11 e (v) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario degli Amministratori Indipendenti.

## **Articolo 10**

### *Operazioni compiute per il tramite di società controllate*

- 10.1. Le disposizioni di cui all'Articolo 5 e all'art. 8 trovano altresì applicazione rispetto alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate.
- 10.2. Prima di effettuare un'operazione la Società Controllata, in virtù della propria organizzazione interna, verifica se la controparte rientri fra le Parti Correlate e se le Operazione non sia di Importo Esiguo ovvero esente ai sensi della Procedura. La Società Controllata informa quindi tempestivamente l'Organo Delegato della controllante, trasmettendogli le informazioni e la documentazione necessaria per dare corso a quanto previsto dalla Procedura.
- 10.3. Il Comitato Operazioni con Parti Correlate rilascia il proprio parere in tempo utile al fine di consentire all'organo competente sia della Società che della Società Controllata di esaminare e approvare l'Operazione.
- 10.4. Successivamente all'autorizzazione o esame dell'organo competente della Società, l'Organo Delegato provvede ad informare tempestivamente l'organo delegato della Società Controllata.
- 10.5. Successivamente all'approvazione dell'operazione o al compimento della stessa da parte della Società Controllata, l'organo delegato della Società Controllata:

(i) fornisce tempestivamente alla Società le informazioni necessarie al fine di adempiere gli obblighi di informativa richiesti dalle disposizioni di legge applicabili; e (ii) predispone una specifica informativa per la prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione della Società.

## **Articolo 11**

### *Esclusioni*

11.1. La Procedura non si applica:

a) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo – ove nominato – (ex art. 2389, comma 1, del codice civile) e alle deliberazioni sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche inclusa nell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori preventivamente determinato dall'assemblea ex art. 2389, comma 3, del codice civile;

b) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, inclusi (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile; (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.

c) alle Operazioni di Importo Esiguo;

d) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea, purché sia stata rispettato volontariamente il regime informativo previsto dall'art. 114-bis del TUF;

e) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nella precedente lettera a), in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche a condizione che (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti; (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;

f) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard. In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dall'articolo 2, commi da 1 a 6 delle Disposizioni in tema di Parti Correlate, fermo quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, le società indicano nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore

Rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro. La Società comunica altresì le suddette informazioni entro il termine previsto all'articolo 8.2 agli amministratori indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate;

g) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale (*ex art.* 2402 del codice civile);

h) alle Operazioni con Parti Correlate con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con Società Collegate, qualora nelle Società Controllate o Collegate controparti dell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società;

- 11.2. Ai fini dell'esenzione di cui all'articolo 11.1(f) che precede in relazione alle Operazioni Ordinarie che siano Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società, in deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazione di Maggiore Rilevanza dagli articoli 8.1 e 8.5 della Procedura, indica nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nella suddetta lettera (f).
- 11.3. Ai fini dell'esenzione di cui all'articolo 11.1 (h) che precede (*i.e.*, operazioni con o tra Società Controllate), la significatività di un interesse di una Parte Correlata con riguardo ad un'operazione, viene valutata in ragione della sua natura, del suo ammontare e di ogni altro elemento utile alla valutazione. Tale valutazione è, di norma, effettuata dagli Organi Delegati, i quali potranno avvalersi del parere del Comitato Parti Correlate o, qualora necessario, di esperti indipendenti all'uopo nominati anche tenuto conto dei criteri indicati da Consob.
- 11.4. Nei casi in cui l'operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, può essere previsto, ove espressamente consentito dallo statuto, che in caso di urgenza, ferme le disposizioni dell'articolo 2 delle Disposizioni in tema di Parti Correlate e la riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione applicabile alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, le operazioni con parti correlate siano concluse in deroga a quanto disposto dall'articolo 4, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 7, comma 6, delle Disposizioni in tema di Parti Correlate.

## **Articolo 12**

### *Vigilanza sulla procedura*

- 12.1. Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura ai principi indicati dal Regolamento Parti Correlate nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'art. 2429, comma 2, codice civile.

## **Articolo 13**

### *Modifiche*

- 13.1. Le modifiche alla Procedura sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti. Qualora nel Consiglio di Amministrazione figurino solo un Amministratore Indipendente, le delibere sono approvate previo parere favorevole dell'Amministratore Indipendente in carica e del Presidente del Collegio Sindacale. Qualora nel Consiglio di Amministrazione non figurino alcun Amministratore Indipendente, troveranno applicazione i Presidi Equivalenti.